

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. Omissis/2012 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26 maggio 2015:

TRA

CLIENTE

ATTRICE

BANCA

CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari, azione di accertamento negativo e ripetizione di indebito.

Conclusioni: come da verbale relativo all'udienza del 26/5/2015.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione, introduttivo del giudizio, il cliente, sulla premessa di avere intrattenuto, con la Banca il rapporto di conto corrente ordinario, identificato dal numero Omissis, assistito dalla concessione di linee di credito, che, nel corso di detto rapporto, l'istituto di credito incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali, spese e valute mai pattuite tra le parti, oltre ad avere superato il limite dei tassi soglia rilevanti ai fini dell'usura, chiedeva che, accertata la parziale nullità del citato contratto, l'adito Tribunale condannasse la convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati.

Resisteva alla domanda il convenuto istituto di credito.

Quindi, prodotta dalle parti documentazione, la causa, sulle conclusioni come rassegnate, giunge alla decisione del Tribunale.

La domanda attorea non è fondata.

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11.06.2015, n. 8647

Giova, in termini generali, osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.

Si afferma, invero, costantemente in giurisprudenza che il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa.

Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale, regola la quale trova una sola eccezione nel caso in cui, in virtù del principio della vicinanza della prova, l'onere possa far carico alla Banca convenuta laddove si tratti di documenti relativi al decennio antecedente la domanda o comunque nel caso di esercizio del diritto sostanziale ex art. 119 TUB (cfr. in termini, Trib. Lanciano, 20.11.14, in II Caso.it).

Ancora di recente, la S.C., in fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. n. 9201/15).

Nel caso di specie, la pretesa azionata in giudizio si fonda, in primo luogo, sulla premessa che i rapporti tra banca e correntista non fossero stati consacrati in un documento scritto, contenente la pattuizione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche.

L'assunto, tuttavia, si è rilevato del tutto indimostrato, essendo stato palesemente smentito dal tenore della documentazione versata in atti dalla banca.

Quest'ultima, infatti, ha, sin dalla sua costituzione in giudizio, prodotto i contratti disciplinanti le linee di credito, sotto forma di anticipazione su fatture e di apertura di credito, concesse alla correntista, contenenti l'indicazione dei tassi di interesse debitori, delle commissioni, delle spese.

Con riguardo, poi, al conto corrente ordinario, identificato dal numero *Omissis*, sul quale erano destinati ad essere regolati gli anzidetti rapporti di finanziamento, in applicazione dei principi dinanzi richiamati, incombeva sulla parte attrice provare che la relativa conclusione fosse avvenuta in violazione dell'obbligo della forma scritta a pena di nullità, imposto dall'art. 117 TUB.

Tuttavia, tale onere è, come detto, rimasto inadempito, non avendo la correntista prodotto il documento, ne essendosi la stessa avvalsa degli strumenti accordati a tale fine dall'ordinamento.

Infatti, come da questo Giudice già evidenziato nell'ordinanza del 20.12.2013, nella specie, la correntista ha finanche omesso di azionare il rimedio di cui all'art. 119 TUB, che, come noto, consente al cliente di ottenere, a proprie spese, dalla banca copia della documentazione relativa agli ultimi dieci anni.

Ne, giova rilevare, l'evidenziata inerzia poteva essere superata mediante l'adozione di un ordine di esibizione, sia perché tale provvedimento presuppone che la parte dimostri l'impossibilità di procurarsi in altro modo il documento necessario ai fini della decisione — condizione che, nell'ipotesi in esame, non ricorreva — sia perché la parte ha finanche omesso di invocare l'adozione di un simile provvedimento — essendosi limitata a chiedere che il Giudice ordinasse alla banca di depositare gli estratti conto.

Inoltre, poiché la convenuta ha dimostrato l'avvenuta conclusione per iscritto dei contratti disciplinanti le indicate linee di credito, è ragionevole supporre che anche il conto corrente ordinario fosse stata consacrato

in un documento scritto, che la correntista aveva nella sua disponibilità o avrebbe dovuto procurarsi, prima di instaurare il presente giudizio, avvalendosi del rimedio di cui all'art. 119 TUB ed, in ipotesi di rifiuto o inerzia della banca, proponendo un'autonoma azione, se del caso anche in via cautelare, finalizzata ad ottenere siffatta consegna.

La mancata produzione del contratto di conto corrente comporta, di per se, il rigetto della domanda, non consentendo di valutare la fondatezza delle doglianze, afferenti l'omessa pattuizione dei tassi e delle altre condizioni economiche e la violazione della disciplina dettata in tema di anatocismo dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR del 9.2.2000.

Con specifico riguardo a tale ultimo profilo è, poi, appena il caso di evidenziare come la deduzione svolta dalla parte attrice sia contraddetta dal tenore del contratto di apertura di credito in conto corrente, presente in atti, il quale contiene l'indicazione del tasso debitore effettivo su base annua (nella misura del 14,75230%), la previsione della pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi a debito e di quelli a credito e la specifica approvazione scritta, da parte del correntista, della relativa pattuizione, in piena conformità a quanto in proposito stabilito dall'art. 6 della citata delibera CICR.

Peraltro, al fine di superare i rilievi che precedono, non vale opinare che i contratti, prodotti in giudizio dalla convenuta, rechino la sola sottoscrizione della correntista e non anche quella della banca.

Infatti, che i documenti in esame contengono la disciplina economica e giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti, emerge dal rilievo per cui gli stessi recano la firma non disconosciuta della correntista ed il riferimento inequivoco, attraverso l'indicazione del relativo numero identificativo, al conto corrente, del quale la stessa attrice ha depositato gli estratti conto.

Sotto altro profilo, va disatteso l'assunto secondo il quale, mancando la prova della sottoscrizione della banca, il contratto debba considerarsi nullo per carenza di forma scritta.

Ed invero, giova, in primo luogo, osservare che la ratio della previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117 TUB, è chiaramente quella di consentire al cliente, parte potenzialmente debole del contratto, di conoscere in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell'operazione conclusa (sia essa un contratto di finanziamento, un conto corrente o altro tipo di rapporto bancario).

Pertanto, quando la forma scritta sia stata osservata, avendo la banca prodotto il documento contenente le indicazioni imposte dal citato articolo 117, la mancanza, sull'atto, di una firma del soggetto predisponente (cioè dell'istituto di credito) non consente di affermare che il contratto sia nullo.

A conforto di siffatta conclusione, occorre, altresì, rilevare che, una recente giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma, evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (cfr. Appello Torino n. 595/2012 est. Patti, conformi, *ex aliis*, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni).

Ad abundantiam, giova poi soggiungere che, pur volendo valorizzare il dato della mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca, nondimeno la stessa, producendo in giudizio il documento, ha chiaramente manifestato la propria adesione.

È, noto, infatti che, secondo un consolidato orientamento, in tema di contratti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam* (nel caso prescritta dall'art. 117 t.u.l.b.), il contraente che non abbia materialmente

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11.06.2015, n. 8647

sottoscritto il documento contrattuale può validamente perfezionare il negozio, con efficacia *ex tunc*, producendolo nel giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che quest'ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l'atto, non abbia revocato medio tempore il proprio consenso, prima della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 27707/82, n. 460/83, n. 1414/99 e n. 4905/98).

Ed ancora, ulteriore dimostrazione, dell'adesione manifestata dalla banca, si trae dal rilievo per cui, come è pacifico in atti, alla luce della documentazione prodotta dall'attrice, 411§~1111~ha emesso ed inviato alla correntista gli estratti conto relativi al rapporto.

Del resto, in fattispecie analoga, la Cassazione ha ritenuto che *"anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso"* (cfr. Cass. Sez. I, n. 4564/2012).

La pretesa in esame si rivela infondata anche in relazione al dedotto superamento, nel corso del rapporto, del limite dell'usura, avendo la parte omissa di produrre i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia.

Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto, alla luce del principio per cui - posto che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi - la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio *iura novit curia*, (cfr. Cass. 12476/02, 9941/09).

Ne, al fine invocato dall'istante, può aversi riguardo al contenuto della consulenza di parte, allegata alla produzione dell'attrice, atteso che la stessa costituisce una mera allegazione difensiva priva di efficacia probatoria.

In definitiva, quindi, sulla scorta delle esposte considerazioni, l'assunto secondo cui la correntista sarebbe titolare, nei confronti della banca, di un credito, per importi illegittimamente addebitati in costanza di rapporto, pari ad euro 18.863,62, risulta infondato.

La domanda deve, pertanto, essere rigettata.

Le spese processuali debbono seguire la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo a norma del DM 55/14, considerando, sulla base del *petitum*, la lite compresa nello scaglione delle cause di valore fino ad euro 20.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal cliente, con atto di citazione notificato il 2.7.2012, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- 2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della Banca s.p.a., delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.738,00 per compenso, euro 410,70 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, l'08/06/2015.

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano sacchi, 11.06.2015, n. 8647

Il Giudice

Dott. Massimiliano Sacchi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris